



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 36

DEL 12/06/2019

OGGETTO : Approvazione definizione agevolata e relativo regolamento delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzione fiscale – D.L. N. 34 del 30 Aprile 2019. Approvazione.

L'anno *duemiladiciannove*, il giorno **dodici** del mese di **Giugno** alle ore *18,15*, e ss. in Scicli e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso la sede municipale in via Francesco Mormino Penna n. 2, si è riunito il Consiglio Comunale, a seguito di regolare convocazione del Presidente con avviso datato 07/06/2019, Prot. Gen. N° 18671, in seduta pubblica ordinaria di aggiornamento.

All'inizio della trattazione del presente punto aggiunto con procedura d'urgenza su richiesta della Vice Sindaco, prot. n. 18671 del 07/06/2019, risultano presenti\assenti i sotto indicati Consiglieri Comunali:

COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
TROVATO	RITA MARIA	X	
MARINO	MARIO	X	
BUSCEMA	MARIANNA	X	
DEMAIO	DANILO	X	
PACETTO	CONSUELO	X	
SCALA	EMANUELE	X	
MORANA	CONCETTA	X	
BONINCONTRO	LORENZO		X
SCIMONELLO	GUGLIELMO		X
CARUSO	CLAUDIO		X
VINDIGNI	GIORGIO GIUSEPPE	X	
IURATO	MARIA TERESA	X	
MIRABELLA	FELICIA MARIA	X	
GIANNONE	VINCENZO	X	
ALFANO	DANIELE		X
MIRABELLA	IGNAZIO BRUNO	X	

Consiglieri assegnati n. 16 - in carica n. 16 – Presenti n. 12. Assenti n. 4 Consiglieri.

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Arch. Demaio Danilo

Per l'Amministrazione Comunale sono presenti la Vice Sindaco, Avv. Riccotti, l'Ass. Vindigni e l'Ass. Arch. Carpino.

Assiste e partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Valeria Drago.

Sono altresì presenti il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Lembo ed il componente, Dott. Termini.

Sono altresì presenti il Capo Settore III Entrate e Finanze, Dott.ssa Galanti ed il Responsabile del Servizio Segreteria Dott. Gugliotta.

Il Presidente, alle ore 18,15, procede all'appello nominale dei Consiglieri. Risultano presenti n. 12 Consiglieri, e, pertanto accertata la validità della seduta con la presenza del numero legale dà inizio ai lavori.

Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri Pacetto Consuelo, Iurato Maria Teresa e Buscema Marianna.

Il Presidente ricorda che nella seduta precedente si era deciso di rinviare ad oggi la trattazione dei punti all'OdG, al fine di valutare in modo più approfondito le proposte.

Il Consigliere Mirabella I.B. chiede la parola per fare una comunicazione al Consiglio relativa alla formazione di una discarica a cielo aperto di materiali nocivi e pericolosi individuata dallo stesso in una campagna del territorio sciclitano. Il Consigliere riferisce di aver già informato sia il Comando dei Vigili Urbani, il Sindaco e la locale Tenenza dei Carabinieri e consegna al Presidente copia con fotografie e chiede un intervento in merito da parte dell'A.C.

La Consigliera Trovato chiede, a tutela del Consiglio Comunale tutto, di inoltrare alle autorità competenti tale comunicazione, attesa la gravità della situazione rappresentata.

Il Presidente dichiara di farsi carico di trasmettere tale comunicazione all'Autorità competente.

Il Consigliere Vindigni chiede il prelievo del punto aggiunto.

Il Presidente, pone in votazione per alzata e seduta, a scrutinio palese la proposta del Consigliere Vindigni del prelievo del punto aggiunto ad oggetto: Approvazione definizione agevolata e relativo regolamento delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzione fiscale – D.L. N. 34 del 30Aprile 2019, con il seguente esito:

Presenti n. 12

Favorevoli n. 11

Contrario n. 1(Mirabella I.B.)

La proposta di prelievo del punto aggiunto è approvata.

Il Presidente dà la parola all'Ass. Vindigni per la presentazione della proposta.

L'Assessore Vindigni illustra la proposta di regolamento fa altresì rilevare che in sede di conversione del Decreto Legge probabilmente verranno apportate delle modifiche e conclude dicendo che la predisposizione del Regolamento da parte dell'A.C. accoglie anche la sollecitazione del Consiglio che aveva votato un Ordine del Giorno sull'argomento.

IL Capo Settore III^ Entrate e Finanze, Dott.ssa Galanti completa l'esposizione dell'Ass. Vindigni illustrando nel dettaglio i vari articoli del regolamento.

Il Consigliere Alfano, alle ore 18,30, entra in aula. Presenti n. 13 Consiglieri.

Il Presidente comunica che la III^ Commissione Consiliare non ha espresso alcun parere demandando il tutto in sede di Consiglio.

Il Consigliere Scimonello, alle ore 18,35, entra in aula. Presenti n. 14 Consiglieri.

Il Presidente dà la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Lembo il quale dà lettura del parere favorevole del Collegio.

Il Presidente comunica che l'A.C. ha presentato un emendamento tecnico e dà la parola alla Dott.ssa Galanti per la presentazione.

La Dott.ssa Galanti illustra l'emendamento scaturito dalla necessità di correggere all'art. 7 una previsione di rateizzazione riportandola all'originaria previsione normativa.

Il parere favorevole del Collegio dei Revisori viene acquisito seduta stante.

La Consigliera Trovato chiede la parola per chiedere al Presidente del Collegio di chiarire riguardo la previsione del precedente D.L. che consentiva il ritardo di cinque giorni per il pagamento, previsione non riportata nel presente regolamento.

Il Dott. Lembo condivide l'osservazione della Consigliera Trovato ma, allo stato, non è stata prevista questa tolleranza.

La Consigliera Trovato chiede due minuti di sospensione della seduta.

Il Presidente, alle ore 18,42, sospende la seduta.

Il Presidente, alle ore 18,48 procede all'appello nominale dei Consiglieri, e, risultando presenti n. 14 Consiglieri riprende i lavori della seduta.

La Consigliera Morana interviene e chiede chiarimenti riguardo il calcolo degli interessi e del relativo tasso di applicazione.

La Dott.ssa Galanti chiarisce che gli interessi sono quelli legali e null'altro.

Il Consigliere Giannone chiede al Collegio chiarimenti riguardo all'art. 2 commi c) e d) inerenti le previsioni di spese di notifica se previste per legge o a discrezione dell'A.C.. Il Consigliere, concludendo riferisce di aver visionato altri regolamenti di altri Comuni che non prevedono tali spese.

Il Dott. Lembo chiarisce che di solito le spese di notifica sono a carico del contribuente.

La Consigliera Trovato interviene per precisare che non può sobbarcarsi il Comune le spese di notifica che poi si ripercuotono sui cittadini che pagano le tasse.

La Consigliera Morana chiede la parola per la dichiarazione di voto del gruppo misto che si dichiara favorevole sia all'emendamento che alla proposta, per senso di responsabilità, e per fornire uno strumento utile al cittadino che può in questo modo cercare di risolvere la propria posizione contributiva beneficiando di alcune agevolazioni fiscali.

La Consigliera Iurato a nome del gruppo Scicli Bene Comune dichiara di votare favorevolmente la proposta in trattazione.

La Consigliera Pacetto interviene per sottolineare la positività dei precedenti interventi dei Consiglieri che condivide e dichiara di votare favorevolmente la proposta.

La Consigliera Mirabella F.M. a nome del gruppo Città di Scicli dichiara il voto favorevole.

Il Consigliere Marino dichiara che il gruppo di Forza Italia, come precedentemente annunciato, non voterà la proposta e dichiara l'astensione.

Il Presidente, a questo punto, constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone in votazione, per alzata e seduta, a scrutinio palese, prima l'emendamento tecnico presentato dall'A.C. con il seguente esito:

Presenti n. 14 Consiglieri

Favorevoli n. 12 (Trovato, Buscema, Demaio, Pacetto, Scala, Morana, Scimonello, Vindigni, Iurato, Mirabella F.M., Alfano, Mirabella I.B.).

Astenuti n. 2 (Marino e Giannone)

L'emendamento tecnico è approvato.

Il Presidente, pone in votazione, per alzata e seduta, a scrutinio palese, la proposta così come emendata ad oggetto: Approvazione definizione agevolata e relativo regolamento delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzione fiscale – D.L. N. 34 del 30Aprile 2019, con il seguente esito:

Presenti n. 14 Consiglieri

Favorevoli n. 12(Trovato, Buscema, Demaio, Pacetto, Scala, Morana, Scimonello, Vindigni, Iurato, Mirabella F.M., Alfano, Mirabella I.B.).

Astenuti n. 2(Marino e Giannone)

La proposta è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 04 del 28/05/2019 del Capo Settore III^ Entrate e Finanze, Dott.ssa Galanti che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Capo Settore Entrate-Finanze;

Visto il parere , prot. n. 18348 del 05/06/2019, favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'emendamento tecnico, prot n.19239 del 12/06/2019, presentato dall'A.C ed approvato con la superiore votazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti sull'emendamento acquisito nella seduta odierna del Consiglio che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto quanto sopra, con voti favorevoli n.12, astenuti n.2 su 14 Consiglieri presenti, accertati e proclamati con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati

DELIBERA

Di approvare la proposta così come emendata ad oggetto: Approvazione definizione agevolata e relativo regolamento delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzione fiscale – D.L. N. 34 del 30Aprile 2019, che ne costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio dei Comuni della
Provincia di Ragusa
Settore III Entrate-Finanze
Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali



Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 04

Del 28/05/2019

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEFINIZIONE AGEVOLATA E RELATIVO REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DI INGIUNZIONE FISCALE - D.L.N.34 DEL 30 APRILE 2019

La sottoscritta Grazia Maria Galanti, nella qualità di Posizione Organizzativa del Settore III Entrate Finanze, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni:

PREMESSO CHE l'art. 15 del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, prevede la possibilità di estendere la "Definizione agevolata anche per le entrate regionali e degli enti locali" non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

CHE l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite Ingiunzione Fiscale;

CHE la definizione agevolata riguarda le sanzioni irrogate per violazioni tributarie e con riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la definizione agevolata comporta l'esclusione limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

CHE la detta definizione, ai sensi dei commi 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, richiamato nell'articolo su citato, esclude tutte le altre sanzioni, diversi da quelli di cui al comma che precede;

ATTESO che il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio Comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L.34/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2019 entrata in vigore il 1 maggio 2019;

CONSIDERATO che l'Amministrazione ritiene, dopo averne anticipato la volontà a mezzo stampa e giusta direttiva prot. 1869 del 28/05/2019 dell' Assessore alle Entrate e Finanze, Giorgio Giuseppe Vindigni, di approvare l'anzidetta definizione agevolata di tutte le entrate, anche tributarie non riscosse per i quali è stata intrapresa la riscossione coattiva attraverso la notifica dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 14/04/1910 emessa dal Concessionario e notificati dal 2000 al 2017, giusta direttiva disciplinando le procedure di dettaglio, stabilendo le modalità, il termine di presentazione ed il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021 per espressa previsione di legge, in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio dei Comuni della
Provincia di Ragusa
Settore III Entrate-Finanze
Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali



VISTA la direttiva a tal fine predisposta dall'Assessore alle Entrate e Finanze, Giorgio Giuseppe Vindigni;

RITENUTO di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento composto da n° 10 articoli allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comune;

VISTO l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in materia di entrate ;

VISTO l'art 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs.n° 267/2000;

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritti e riportati e ne formano parte integrante e sostanziale, al Consiglio Comunale di adottare la seguente deliberazione:

1. di approvare la Definizione Agevolata di cui al D.L. n.34 del 30 aprile 2019 e l'allegato Regolamento comunale disciplinante la detta Definizione Agevolata di tutte le entrate, anche tributarie, non riscosse per le quali è stata intrapresa la riscossione coattiva attraverso la notifica dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 14/04/1910 emessa dal Concessionario e/o dal Comune stesso e notificati dal 2000 al 2017, composto da n° 10 articoli;
2. di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato Regolamento Comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito *internet* istituzionale del Comune;
3. di dare atto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto all'allegato regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la specifica materia, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997;
5. di pubblicare il presente atto all'albo pretorio on line del Comune di Scicli;
6. di dichiarare la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del T.U.E.L., immediatamente eseguibile;
7. di inviare la presente proposta unitamente al Regolamento allegato al Collegio dei Revisori dell'Ente per l'acquisizione del parere di competenza e successivamente all'Organo Consiliare per la definitiva approvazione.

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Laura Calabrese

Laura Calabrese



Il Responsabile del Settore Entrate-Finanze

Dott.ssa Grazia Maria Galanti

Grazia Maria Galanti

L'Assessore alle Entrate e Finanze

Giorgio Giuseppe Vindigni

Giorgio Giuseppe Vindigni



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio dei Comuni della
Provincia di Ragusa
Settore III Entrate-Finanze
Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali



Allegato alla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 28/05/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINIZIONE AGEVOLATA E RELATIVO REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DI INGIUNZIONE FISCALE - D.L.N.34 DEL 30 APRILE 2019

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

Scicli, li 28/05/2019




Il Capo Settore III Entrate Finanze
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

Scicli, li 28/05/2019



Il Capo Settore III Entrate Finanze
Dott.ssa Grazia Maria Galanti



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio dei Comuni della ex
Provincia di Ragusa
Settore Entrate - Finanze



Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento ai sensi dell'articolo 15 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34

<i>Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....</i>	<i>pag 2</i>
<i>Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata.....</i>	<i>pag 2</i>
<i>Articolo 3 - Istanza di adesione alla definizione agevolata.....</i>	<i>pag 3</i>
<i>Articolo 4 - Giudizi pendenti- azioni esecutive e fermo amministrativo in corso.....</i>	<i>pag 3</i>
<i>Articolo 5- Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata.....</i>	<i>pag 4</i>
<i>Articolo 6- Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....</i>	<i>pag 4</i>
<i>Articolo 7- Mancato, insufficiente o tardivo pagamento.....</i>	<i>pag 5</i>
<i>Articolo 8 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore</i>	<i>pag 5</i>
<i>Articolo 9 - Procedure cautelative ed esecutive in corso.....</i>	<i>pag 5</i>
<i>Articolo 10- Disposizioni Finali.....</i>	<i>pag 5</i>

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in attuazione dell'articolo 15 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, per le quali è stata intrapresa la riscossione coattiva di cui al R.D. n. 639 del 14/04/1910 dall'Ente o dal Concessionario di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il beneficio di cui al presente regolamento è valido per tutti gli atti notificati dall'Ente dal 2000 al 2017 o consegnate al Concessionario entro tale data.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito dell'emissione di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati dal 2000 al 2017 o consegnati al Concessionario, entro tale data, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Sono esclusi dalla definizione agevolata gli importi di cui ai comma 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136., richiamato nell'articolo 15 del D.L. 34 del 30 aprile 2019;

Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme già versate a titolo di sanzioni, anche parzialmente, su ingiunzioni di pagamento notificate entro il 31 dicembre 2017.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Concessionario e/o al Comune apposita istanza entro il 31 luglio 2019.

Ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 2 farà fede la data del protocollo ovvero la ricevuta di consegna Pec. Il recapito tempestivo dell'istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente, pertanto, le istanze pervenute oltre il suddetto termine perentorio, non saranno prese in considerazione, anche se spedite prima della scadenza del termine medesimo.

L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 5. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di ventiquattro rate mensili, con rata minima di euro 100,00, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2021, nonché indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi e a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

Il Concessionario ed il Comune mettono a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Il contribuente che ha provveduto al pagamento integrale di capitale ed interessi ma non di sanzioni, anche parzialmente, a fronte di ingiunzioni notificate dal 2000 al 2017, deve comunque presentare istanza per la definizione agevolata. In mancanza le sanzioni restano dovute e si proseguirà nella riscossione coattiva.

Articolo 4 – Giudizi pendenti- azioni esecutive e fermo amministrativo in corso

L'istanza di cui all'articolo precedente può essere presentata anche nel caso in cui l'ingiunzione fiscale sia impugnata davanti agli organi della giustizia tributaria e civile ed il relativo giudizio non sia definitivo. In questo caso l'istanza di cui al comma precedente deve contenere anche l'impegno alla rinuncia al contenzioso con compensazione delle spese legali.

L'istanza è ammissibile anche nel caso di iscrizione avvenuta di fermo amministrativo da parte del Concessionario della riscossione coattiva, in tal caso lo svincolo del fermo suddetto avverrà

solo ad avvenuto pagamento totale del dovuto, escluse sanzioni ma comprese le spese vive e legali sostenute per la procedura.

L'istanza è ammissibile anche nel caso di procedura in corso e/o assegnazioni da parte del giudice già intervenute per pignoramenti c/terzi, pignoramenti mobiliari ed immobiliari da parte del Concessionario della riscossione coattiva; in tal caso la rinuncia al pignoramento suddetto avverrà solo ad avvenuto pagamento totale del dovuto escluse sanzioni ma comprese spese vive e legali sostenute per la procedura. Il Concessionario provvederà a rideterminare l'importo dovuto.

Articolo 5- Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Il Concessionario o il Comune comunicano l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Concessionario o il Comune, comunicano entro il 30 settembre 2019 ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il 31 ottobre 2019;
- b) versamento in massimo 24 rate mensili: entro il mese di ottobre 2019 la prima ed entro la fine di ciascun mese successivo, con ultima scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2021;
- c) in caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi legali vigenti.

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare anche uno solo dei debiti inclusi nell'ingiunzioni di pagamento.

Articolo 6- Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Concessionario e/o dal Comune. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi

già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili e/o compensabili.

A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni, scadenti in data successiva alla presentazione della su detta istanza

Articolo 7 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di tre rate consecutive in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione agevolata decade e riprendono a decorrere i termini di prescrizioni e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza comprese le sanzioni .

In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 8–Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 9 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

Il Concessionario e/o il Comune solo relativamente ai debiti per cui si è presentata istanza di definizione agevolata , non possono avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non possono altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si

sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Articolo 10- Disposizioni Finali

Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la specifica materia, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente regolamento acquisisce immediata efficacia dall' approvazione da parte dell'organo consiliare.



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Al Capo Settore III
Entrate-Finanze del Comune di Scicli

All'Assessore al Bilancio e Tributi

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Generale

E p.c. Al Sig. Sindaco

LORO SEDI

Comune di Scicli
Provincia di Ragusa
Protocollo N. 0018348
del 05/06/2019
Tipo: E - Cla: 1.6

Verbale n. 12 del 05/06/2019

Oggetto: Parere sulla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.05.2019 avente ad oggetto "Approvazione Definizione Agevolata e relativo Regolamento delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzione fiscale - D.L. n. 34 del 30/04/2019".

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Vista la proposta di deliberazione di cui in oggetto pervenuta allo scrivente Collegio a mezzo PEC il 29.05.2019;

Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34;

Visto il "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento ai sensi dell'articolo 15 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34" allegato alla proposta di deliberazione in oggetto;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto in modo particolare l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 che prevede il parere dell'Organo di Revisione sugli strumenti di programmazione economico finanziaria;



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi dal Capo del III Settore Entrate-Finanze;

Considerato

- Che, con la proposta sottoposta alla verifica di questo Collegio, il Comune di Scicli intende approvare l'introduzione della definizione agevolata delle proprie entrate tributarie, poste in riscossione coattiva notificati dal 2000 al 2017, mediante ingiunzione fiscale, ex art. 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, approvato con modificazioni con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172 ;

Esprime

In relazione alla propria competenza ai sensi del D. Lgs n. 267/2000

parere favorevole

alla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.05.2019 avente ad oggetto "Approvazione Definizione Agevolata e relativo Regolamento delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzione fiscale – D.L. n. 34 del 30/04/2019".

Scicli, lì 05 giugno 2019

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Francesco Lembo – Presidente

Dott. Giuseppe Termine – Componente

Rag. Angelo Giallongo – Componente



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio dei Comuni della
Provincia di Ragusa

Settore Entrate Finanze



Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: emendamento tecnico al Regolamento delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzione fiscale - D.L. n.34 del 30 APRILE 2019.

La sottoscritta Grazia Maria Galanti, nella qualità di Posizione Organizzativa del Settore III Entrate Finanze, propone l'adozione dell'emendamento tecnico sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni:

Vista la proposta di delibera proposta di Consiglio Comunale n. 04 del 28/05/2019 ad oggetto: *"Approvazione definizione agevolata e relativo regolamento delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzione fiscale. - D.L. n.34 del 30 APRILE 2019"*;

Visto l'art. 15 del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, il quale prevede la possibilità di estendere la "Definizione agevolata anche per le entrate regionali e degli enti locali" non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto in particolare il comma 4 del citato art. 15 che testualmente recita:

"In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto."

Considerato che per mero errore all'art. 7, rubricato *"Mancato, insufficiente o tardivo pagamento"* del Regolamento proposto è stato riportato quanto segue:

U
COMUNE DI SCICLI
COMUNE DI SCICLI
Protocollo N.0019239/2019 del 12/05/2019

“ In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di **tre rate consecutive** in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione agevolata decade e riprendono a decorrere i termini di prescrizioni e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza comprese le sanzioni. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.”;

Ritenuto necessario riportare il testo dell'art. 7 del Regolamento proposto esattamente al dettato normativo;

Visto infine il paragrafo 3 dell'art. 2 del Regolamento proposto che di seguito si riporta:

“Sono esclusi dalla definizione agevolata gli importi di cui ai comma 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136., richiamato nell'articolo 15 del D.L. 34 del 30 aprile 2019”;

Considerato che per mero errore nel suddetto paragrafo è stato riportato il comma 17 dell'art. 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, già disciplinato dal comma 2 del predetto art. 2 del Regolamento;

Ritenuto necessario rettificare il seguente refuso;

SI PROPONE

il seguente emendamento tecnico al regolamento di cui in premessa:

1. di sostituire l'art. 7 del Regolamento delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzione fiscale - D.L. n.34 del 30 APRILE 2019 di cui alla proposta di delibera di C.C. n.04 del 28/05/2019 nel seguente testo:

“Articolo 7 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione agevolata decade e riprendono a decorrere i termini di prescrizioni e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza comprese le sanzioni.

In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.”;

2. di sostituire nel paragrafo 3 dell'art. 2 dopo “... importi di cui” “ai comma 16 e 17” con “al comma 16”, dando atto che il paragrafo così rettificato è il seguente:

"Sono esclusi dalla definizione agevolata gli importi di cui al comma 16 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136., richiamato nell'articolo 15 del D.L. 34 del 30 aprile 2019";

IL CAPO SETTORE FINANZE

Dott.ssa Grazia Maria Galanti



L'ASSESSORE FINANZE E TRIBUTI

Giorgio Giuseppe Vindigni

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere: favorevole

IL CAPO SETTORE FINANZE

Dott.ssa Grazia Maria Galanti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere: favorevole

IL CAPO SETTORE FINANZE

Dott.ssa Grazia Maria Galanti





12/06/2019

COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Al Capo Settore III
Entrate-Finanze del Comune di Scicli

All'Assessore al Bilancio e Tributi

→ Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Generale

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.05.2019 avente ad oggetto "Approvazione Definizione Agevolata e relativo Regolamento delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzione fiscale – D.L. n. 34 del 30/04/2019".

Parere Emendamento Tecnico Prot.n.19239/2019 del 12/06/2019

Il Collegio dei Revisori dei Conti,

ESAMINATO l'emendamento in oggetto ricevuto in data 12/06/2019;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile favorevole;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

All'emendamento in oggetto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Francesco Lembo – Presidente

Dott. Giuseppe Termine – Componente

Dott. Angelo Giallongo – Componente

(Assente giustificato)



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio dei Comuni della ex
Provincia di Ragusa
Settore Entrate - Finanze



Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento ai sensi dell'articolo 15 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 12/06/2019

<i>Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....</i>	<i>pag 2</i>
<i>Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata.....</i>	<i>pag 2</i>
<i>Articolo 3 - Istanza di adesione alla definizione agevolata.....</i>	<i>pag 3</i>
<i>Articolo 4 - Giudizi pendenti- azioni esecutive e fermo amministrativo in corso.....</i>	<i>pag 3</i>
<i>Articolo 5- Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata.....</i>	<i>pag 4</i>
<i>Articolo 6- Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....</i>	<i>pag 4</i>
<i>Articolo 7- Mancato, insufficiente o tardivo pagamento.....</i>	<i>pag 5</i>
<i>Articolo 8 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.....</i>	<i>pag 5</i>
<i>Articolo 9 - Procedure cautelative ed esecutive in corso.....</i>	<i>pag 5</i>
<i>Articolo 10- Disposizioni Finali.....</i>	<i>pag 5</i>

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in attuazione dell'articolo 15 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, per le quali è stata intrapresa la riscossione coattiva di cui al R.D. n. 639 del 14/04/1910 dall'Ente o dal Concessionario di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il beneficio di cui al presente regolamento è valido per tutti gli atti notificati dall'Ente dal 2000 al 2017 o consegnate al Concessionario entro tale data.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito dell'emissione di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati dal 2000 al 2017 o consegnati al Concessionario, entro tale data, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Sono esclusi dalla definizione agevolata gli importi di cui al comma 16 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136., richiamato nell'articolo 15 del D.L. 34 del 30 aprile 2019;

Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme già versate a titolo di sanzioni, anche parzialmente, su ingiunzioni di pagamento notificate entro il 31 dicembre 2017.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Concessionario e/o al Comune apposita istanza entro il 31 luglio 2019.

Ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 2 farà fede la data del protocollo ovvero la ricevuta di consegna Pec. Il recapito tempestivo dell'istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente, pertanto, le istanze pervenute oltre il suddetto termine perentorio, non saranno prese in considerazione, anche se spedite prima della scadenza del termine medesimo.

L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 5. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di ventiquattro rate mensili, con rata minima di euro 100,00, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2021, nonché indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi e a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

Il Concessionario ed il Comune mettono a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Il contribuente che ha provveduto al pagamento integrale di capitale ed interessi ma non di sanzioni, anche parzialmente, a fronte di ingiunzioni notificate dal 2000 al 2017, deve comunque presentare istanza per la definizione agevolata. In mancanza le sanzioni restano dovute e si proseguirà nella riscossione coattiva.

Articolo 4 – Giudizi pendenti- azioni esecutive e fermo amministrativo in corso

L'istanza di cui all'articolo precedente può essere presentata anche nel caso in cui l'ingiunzione fiscale sia impugnata davanti agli organi della giustizia tributaria e civile ed il relativo giudizio non sia definitivo. In questo caso l'istanza di cui al comma precedente deve contenere anche l'impegno alla rinuncia al contenzioso con compensazione delle spese legali.

L'istanza è ammissibile anche nel caso di iscrizione avvenuta di fermo amministrativo da parte del Concessionario della riscossione coattiva, in tal caso lo svincolo del fermo suddetto avverrà

solo ad avvenuto pagamento totale del dovuto, escluse sanzioni ma comprese le spese vive e legali sostenute per la procedura.

L'istanza è ammissibile anche nel caso di procedura in corso e/o assegnazioni da parte del giudice già intervenute per pignoramenti c/terzi, pignoramenti mobiliari ed immobiliari da parte del Concessionario della riscossione coattiva; in tal caso la rinuncia al pignoramento suddetto avverrà solo ad avvenuto pagamento totale del dovuto escluse sanzioni ma comprese spese vive e legali sostenute per la procedura. Il Concessionario provvederà a rideterminare l'importo dovuto.

Articolo 5- Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Il Concessionario o il Comune comunicano l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Concessionario o il Comune, comunicano entro il 30 settembre 2019 ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il 31 ottobre 2019;
- b) versamento in massimo 24 rate mensili: entro il mese di ottobre 2019 la prima ed entro la fine di ciascun mese successivo, con ultima scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2021;
- c) in caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi legali vigenti.

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare anche uno solo dei debiti inclusi nell'ingiunzioni di pagamento.

Articolo 6- Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Concessionario e/o dal Comune. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi

già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili e/o compensabili.

A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni, scadenti in data successiva alla presentazione della suddetta istanza

Articolo 7 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione agevolata decade e riprendono a decorrere i termini di prescrizioni e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza comprese le sanzioni .

In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 8–Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 9 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

Il Concessionario e/o il Comune solo relativamente ai debiti per cui si è presentata istanza di definizione agevolata , non possono avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non possono altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si

sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Articolo 10- Disposizioni Finali

Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la specifica materia, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente regolamento acquisisce immediata efficacia dall' approvazione da parte dell'organo consiliare.

IL PRESIDENTE
(Arch. Danilo Demaio)



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Valeria Drago)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

ATTESTA

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'Albo Pretorio on line dell'Ente Prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
Sig.ra Carmela Arrabito

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione,

è divenuta esecutiva il giorno _____

essendo stata dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, LR 44/1991);
decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione(art. 12, comma 2, L.R. 44/91);

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
